

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 58/46/2012**

### **FATTI**

La Commissione Provinciale di Cremona ha respinto il ricorso del contribuente avverso il silenzio - rifiuto dell'Ufficio all'istanza di rimborso IRAP versata per l'anno 2006 per la somma complessiva di € 4.044,00, rilevando da quanto allegato che l'utilizzo di una unità immobiliare destinata esclusivamente ad ambulatorio, attrezzata con mobili e arredi necessari per lo svolgimento dell'attività, concretizza l'insussistenza della causa di esclusione dell'attività all'IRAP.

Appella il contribuente contestando la motivazione della sentenza impugnata, che si pone in evidente in contrasto con la lettera dell'art. 2 del D. Lgs, 446/97 e con la giurisprudenza prevalente in materia. L'attività del professionista medico di base in convenzione con la ASL, svolta senza l'ausilio di lavoro altrui, con utilizzazione di mezzi non superiori al minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività e quindi senza l'esistenza di una autonoma organizzazione, non concretizza le condizioni richieste per l'assoggettamento del reddito realizzato all'imposta IRAP. Conclude chiedendo in riforma della sentenza impugnata, dichiarare spettante il rimborso della somma versata a titolo di IRAP, per effetto della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 2006, con vittoria di spese.

Si costituisce in giudizio l'Ufficio, presentando controdeduzioni, con le quali sostiene che ai fini dell'assoggettamento ad IRAP è sufficiente, di per sé, che l'attività venga effettuata con l'ausilio della disponibilità a qualunque titolo, di un immobile destinato all'esercizio specifico dell'attività professionale. Cita in proposito sentenze della Corte di Cassazione nn. 3676, 3677, 3678, 3680/2007. Oltre ciò, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, uno degli indici per la rilevazione dell'autonomia organizzativa è rappresentato dall'investimento di capitali. A questo proposito l'Ufficio rileva che dagli elementi esposti nella dichiarazione dei redditi si evince una disponibilità di mezzi superiori al minimo indispensabile, cui corrispondono spese significative e rilevanti. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello.

In data 8.3.2012 il contribuente deposita memoria a contestazione delle controdeduzioni dell'Ufficio e precisazione delle argomentazioni in merito alla disponibilità di elementi che superano lo standard previsto dalla Convenzione per medici di base e della inesistenza di costi riconducibili ad una componente finanziaria quale interessi passivi.

### **MOTIVAZIONE**

La Commissione ritiene che l'appello meriti di essere accolto. Rileva infatti, che la motivazione della sentenza di primo grado, che il semplice svolgimento di una attività professionale, svolta con l'utilizzo di un'unità immobiliare destinata esclusivamente ad ambulatorio e di mobili ed arredi necessari per lo svolgimento dell'attività costituisca presupposto per l'assoggettamento del reddito prodotto ad IRAP, non può essere condivisa. Giurisprudenza superiore, assolutamente prevalente ha statuito che il semplice svolgimento di una attività di carattere professionale non concretizza di per se stessa un presupposto sufficiente per l'assoggettamento del reddito prodotto ad IRAP, ravvisando ai fini della sussistenza di tale presupposto, che l'attività in questione venga svolta con l'ausilio di una autonoma organizzazione. Il contribuente ha fornito elementi sufficienti per dimostrare che in base agli elementi utilizzati per la propria attività ed alla mancanza dell'ausilio di collaboratori, la mancata significatività degli elementi utilizzati a concretizzare la sussistenza di una autonoma organizzazione e quindi il fondamento per l'assoggettamento ad IRAP del reddito dell'attività. Ritiene pertanto che vada accolta la

pretesa del contribuente al rimborso di quanto versato a titolo di IRAP per l'anno 2006, oltre agli interessi di legge. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 1.000,00.

**P.Q.M**

La Commissione, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'appello e per l'effetto, condanna l'Ufficio al rimborso dell'imposta di IRAP per cui è causa; condanna altresì l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite, nella misura di euro 1.000,00.